

Il testo del primo emendamento

AS 1977

Emendamento

art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

<<4-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza delle Regioni, gli Enti locali sono autorizzati all'impiego dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni da collocarsi con priorità presso gli Uffici giudiziari, e, con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 anche attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei e senza oneri di spesa per le finanze dello Stato.>>

Il testo del secondo emendamento

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziare a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo. "